REGOLAMENTO (CEE) N. 2832/79 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1979

che rinvia la presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2374/79 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2702/79 (4), fissa taluni punti di vendita delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento prima del 30 giugno 1979 ; che la situazione di queste scorte è tale che si ravvisa l'opportunità di sostituire questa data con quella del 31 luglio 1979 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La data del « 30 giugno 1979 » che figura all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2374/79 è sostituita dalla data del « 31 luglio 1979 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 dicembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 272 del 30. 10. 1979, pag. 16.
(4) GU n. L 305 dell'1. 12. 1979, pag. 75.